



COMUNE DI CRACO

c.a.p. 75010

PROVINCIA DI MATERA

tel. 0835/459005 fax 0835/459243

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **3** del Reg.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU ANNO 2016

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **VENTINOVE** alle ore **18,30** del mese di **APRILE** in Craco, presso la sala consiliare.

Convocato su invito del Sindaco, con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA**.

All'adunanza risultano presenti i seguenti Consiglieri:

	PRES.		PRES.
1)-LACICERCHIA Giuseppe	SI	8)- D'ALESSANDRO ANTONIO	NO
2)- TABBITA LAURA	NO	9)- QUINTO GRAZIANTONIO	NO
3)- TUZIO GIANCARLO	SI	10)- LACOPETA PAOLO	NO
4)-LACICERCHIA VITTORIO	SI	11)- CAMMISA LUCIA	NO
5)- MODENA MARIO RINO	SI		
6)- PETRACCA ANTONIO	SI		
7)- LAMACCHIA RAFFAELE	SI		

- Presiede la riunione il Sindaco Lacicerchia Giuseppe ed assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Elisa Bianco.
- Constatato che il numero dei consiglieri presenti, assegnati al Comune, rende legale e valida l'adunanza, il Presidente dichiarata aperta la seduta, espone essere all'ordine del giorno la pratica in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno dell' 01.03.2016 , il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016 è differito al 30.04.2016;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PREMESSO che il 28/12/2015 è stata approvata la L.208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 30/12/2015, che prevede alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa IMU di cui all'art.13 D.L.201/11 e precisamente :

il comma 10 lettera b) art. 1 dispone:

la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

il comma 13 art 1 dispone:

a decorrere dall'anno 2016 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

In riferimento a quanto enunciato dal comma 13, per il Comune di Craco l'esenzione opera su tutto il territorio.

VISTO il comma 26 della stessa legge di stabilità per il 2016 n. 208/2015 del 28.12.15 che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016 sospende l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'adozione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2016 dell'Imposta municipale propria;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2016 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, e prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola ;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta municipale propria, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento, approvato con delibera di C.C. n. 2 in data 29.04.2016, il Comune ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni come di seguito elencate:

Sono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

VISTO l'art. 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 23.5.2014, n. 80, il quale dispone che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

CONSIDERATO che dalle stime operate si possono adottare le seguenti aliquote in relazione all'Imposta municipale propria, con efficacia dal 1° gennaio 2016 e la detrazione per abitazione

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille (IMU + TASI Max 6 per mille)
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,6 per mille, (IMU + TASI Max 10,6 per mille) di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per le aree edificabili e tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra elencati	8,6 per mille (IMU + TASI Max 10,6 per mille)

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile del responsabile del Settore Finanziario e in ordine alla regolarità tecnica del funzionario responsabile della IUC e del responsabile del servizio tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 -1° comma – lett.b7) del TUEL 267/2000, come modificato dall'art.3 comma 1 lettera n) del D.L. 174/2012;

Con n. 6 voti favorevoli, n. 0 voti astenuti e n. 0 contrari ,
espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1-di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta municipale propria, con efficacia dal 1° gennaio 2016 :

– Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille (IMU + TASI Max 6 per mille)
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,6 per mille, (IMU + TASI Max 10,6 per mille) di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per le aree edificabili e tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra elencati	8,6 per mille (IMU + TASI Max 10,6 per mille)

2-Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

3-Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

4-Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 ;

5-Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

6-Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente e separata votazione espressa nei modi e forme di legge:

Con n. 6 voti favorevoli, n. 0 voti astenuti e n. 0 contrari ,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267 del 18.8.2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso:

IL SINDACO PRESIDENTE
Dr. Lacicerchia Giuseppe



IL SEGRETARIO
Dott.ssa Elisa Bianco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 18 MAG. 2016 e vi resterà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Addi 18 MAG. 2016



IL SEGRETARIO
Dott.ssa Elisa Bianco